



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Codice Ente : 10238

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 28 del 30/09/2020

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **20:30**, nella Sede Comunale, in seguito ad invito del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome	Funzione	P	A
GUALDI ORLANDO	Sindaco	SI	
MUTTI MARCO	Consigliere	SI	
GRASSI SERGIO	Consigliere	SI	
BONFANTI MARIA CRISTINA	Consigliere	SI	
GRASSI MIRKO	Consigliere		SI
PAGANESSI ELIO	Consigliere	SI	
GUERINONI LUCA	Consigliere	SI	
ZANINONI MARCO	Consigliere	SI	
BRIGNOLI ROBERTO	Consigliere	SI	
DONINI MARCO	Consigliere	SI	
CAGNONI MIRKO	Consigliere	SI	
COTER MANUEL	Consigliere		SI
MORONI CORRADO	Consigliere		SI

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale **Rossi dr.ssa Luciana Maria**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Orlando Gualdi** nella sua qualità di Sindaco ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE

Relazione il vice segretario, dott.ssa Rossi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti dell'Imposta Municipale Propria – IMU, del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso ancora che con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata abolita ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27.12.2019 con la conseguente abrogazione, a norma del successivo comma 780, dell'art. 1 commi 639 e seguenti, limitatamente alle disposizioni sull'Imposta Municipale Propria (IMU) e sulla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e quindi ad eccezione delle sole norme riguardanti la Tassa sui rifiuti (TARI).

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/08/2020.

Rimarcato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

Visto in particolare l'art. 8, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come disposto all'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Rilevato che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che lo stesso MTR all'art. 1 definisce il PEF come Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del medesimo Allegato A, che prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Rilevato pertanto che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 rinviano ai criteri del comma 652, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio “*chi inquina, paga*”, il comune “*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*”;

Dato quindi atto che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il Metodo impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del *range* tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Considerato ancora valido e vigente il principio secondo cui il Piano Economico finanziario redatto a norma del cd. METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n 443/2020, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Visto il "*Piano Economico Finanziario per l'anno 2020*" e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), Settore Territorio (gestione pulizia cestini territorio comunale), in sinergia con la società affidataria del servizio di igiene ambientale G.Eco Srl (gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade) integrato con i costi relativi alla gestione della piattaforma sovracomunale rendicontati e validati dal Comune di Colzate tutto validato secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA, dallo stesso Comune, in qualità di Ente Territorialmente competente per la Regione Lombardia;

Richiamata la Deliberazione di C.C. posta all'ordine del giorno della presente riunione con la quale è stato adottato il suddetto Piano Economico Finanziario 2020 che, in rispetto dell'articolo 3 del MTR, stima in € 365.181,00 (importo arrotondato) l'importo totale dei costi fissi e variabili da utilizzarsi per la determinazione delle tariffe 2020 da porre in capo agli utenti del servizio

Vista la "*Relazione per la determinazione delle tariffe TARI 2020*", predisposta dall'Ufficio Tributi, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Rilevato che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

Atteso che Il Dipartimento delle Finanze in data 23.12.2019 ha dettato le “Linee guida interpretative” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Il nuovo Metodo prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie.

Considerato che le Linee Guida hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*.

Elaborato il calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Vertova, in base alle variabili riportate all’”Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani,” suddivise in variabili di contesto, come la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli immobili, tenendo conto che il Cluster di appartenenza del Comune è il Cluster 15

Atteso che il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 256.27 cd. “valore intercetta”.

Verificato che dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Vertova risulta essere pari ad € 198,42 più basso rispetto al costo standard nazionale.

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Vertova dovrà coprire per l’anno 2020, attraverso l’applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 387.363,38 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all’inflazione programmata e al recupero di produttività per l’anno di riferimento, pari all’1,16 nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 205,86 (kg 1.881.657 anno 2018 osservatorio rifiuti / 387.363,38) valore sempre più basso del dato nazionale.

Rilevato che il costo riferibile alla parte fissa è determinato in euro 110.873,76 e quello della parte variabile in euro 276.489,62 e che a loro volta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.);

Tenuto conto che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le suddette macrocategorie, l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi a raccomandare che la suddivisione avvenga "secondo criteri razionali";

Considerato che, ai fini della ripartizione, si è intervenuti suddividendo entrambe le tipologie di costi sulla base delle superfici occupate dalle rispettive tipologie di utenze ed iscritte nella banca dati TARI alla data 09/09/2020;

Tenuto conto altresì che, nel determinare la quota fissa e quella variabile all'interno delle due macrocategorie, sono stati utilizzati i coefficienti presenti nell'allegato 1 del "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999, nel rispetto dei criteri disciplinati dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 38 dell'art. 1 della L. 205/2017;

Dato atto che l'intera metodologia adottata per la definizione dei costi per l'anno 2020, nonché per la determinazione dei coefficienti presenti utilizzati, è descritta ed esplicitata all'interno della relazione accompagnatoria;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/08/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla gestione della Tari all'interno del quale è stato inserito l'art. 22 che recita quanto segue:

Riduzione a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID 19
(Art.1 comma 660 Legge 147/2013)

1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari alla parte variabile del tributo, calcolata in proporzione ai giorni di sospensione totale sulle tariffe che saranno approvate nell'anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 22, con esclusione delle categorie 7-9-11-18-19.

La riduzione sarà applicata avuto riguardo al codice ateco prevalente oggetto di sospensione, ai giorni di cessata attività obbligatoria previsti dal DPCM nonché alla categoria rifiuti DPR 158/99 risultante dalla banca dati delle denunce TARI già presentata dal contribuente.

2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso apposita richiesta presentata a pena di decadenza entro il 30 Settembre 2020 che attesti la regolarità con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti, i giorni di sospensione dell'attività (data inizio e data fine) il DPCM che ha obbligato la sospensione dell'attività. L'ufficio tributi mette a disposizione apposito modulo di richiesta.

3. L'agevolazione tariffaria richiesta viene quantificata ed erogata nell'avviso di pagamento, con cadenza di pagamento relativa al mese di dicembre, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo del 100% della quota variabile della tariffa.

4. La somma a copertura di tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa ed è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

5. *Per il solo anno 2020 l'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni richieste dalle utenze non domestiche* “

Dato atto che, in attuazione del 4° comma dell'art. 22 del Regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della l. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, è determinata in presunti 10.000,00 ed è garantita mediante lo stanziamento di pari importo ad apposito capitolo di spesa istituito con opportuna variazione al Bilancio di Previsione.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della l. 388/2000, secondo cui gli enti locali approvano i regolamenti relativi alle entrate locali, nonché le tariffe ed aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se tale termine è successivo all'inizio dell'esercizio.

Preso atto che:

- a norma dell'art. 57 bis, comma 1, lett. b), del Decreto Fiscale n. 124/2019, come convertito con l. 157/2019, è stato introdotto un nuovo comma 683-bis all'art. 1 della l. 147/2017, secondo cui *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*, in un momento in cui il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione era stato prorogato al 31 marzo 2020.
- successivamente, a seguito dell'emergenza COVID-19, il decreto “Cura Italia, n. 18/2020, con l'art. 107, comma 2, ha previsto sia il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020 al 31.05.2020, successivamente prorogato al 31.07.2020 dalla legge di conversione dello stesso, l. 127/2020, e nel contempo, al comma 4, il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, mentre l'approvazione del PEF al 31.12.2020.
- ancora dopo, il cd. “Decreto Rilancio”, D.L. 34/2020, conv. con legge n. 177 del 17.07.2020, ha abrogato il citato comma 683-bis dell'art. 1 della l. 147/2013, nonché il comma 4 dell'art. 107, riallineando di fatto i termini ordinari di approvazione del Regolamento e aliquote in materia di tributi comunali al termine per l'approvazione del bilancio, con scadenza al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”* e che, per effetto del Decreto Provinciale, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore II, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati negli allegati fogli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Alle ore 21:00 è uscito il consigliere Guerinoni pertanto

- **Consiglieri presenti n. 9**
- **Consiglieri assenti n. 4**

Con voti favorevoli all'unanimità, resi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate, la tariffa di riferimento per l'anno 2020 secondo quanto indicato in premessa viene a definirsi nell'importo complessivo di € 387.363,38 al netto del tributo provinciale di cui al comma 666 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e compreso il costo delle riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 659 della l. 147/2013.
2. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, per l'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s. m. ed i., i coefficienti di calcolo, dettagliatamente esposti nell'Allegato B) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare per l'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s. m. ed i., in conformità al suddetto Piano Finanziario come integrato dall'Ufficio Tributi, le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI, come determinate negli importi di cui al prospetto, Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che, in conformità a quanto dichiarato nelle premesse, le misure tariffarie sono state determinate secondo la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed i base a quanto indicato nel Regolamento Comunale TARI, con articolazione per le diverse categorie di utenza, domestiche e non domestiche;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2bis del D.L. 193/2016, come introdotto in sede di conversione, dalla L. 225/2016, la riscossione del tributo avviene tramite modello F24, in quanto "il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore" e non può essere riscossa da terzi con successivo riversamento nelle casse comunali;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
7. Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Bergamo pari al 5,00% .

Inoltre, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli all'unanimità, resi in forma palese peralzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Allegato A) – “Tassa sui rifiuti anno 2020 – Relazione determinazione tariffe”

Allegato B) – Coefficienti e Tariffe anno 2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi
Firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Rossi dr.ssa Luciana Maria
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 27 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE GESTIONE BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI - SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO : TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto ROSSI LUCIANA MARIA / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del SETTORE GESTIONE BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI, in relazione alle competenze di cui dall'art. 49 del D.L. 18.8.2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica degli atti, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti dell'Imposta Municipale Propria – IMU, del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso ancora che con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata abolita ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27.12.2019 con la conseguente abrogazione, a norma del successivo comma 780, dell'art. 1 commi 639 e seguenti, limitatamente alle disposizioni sull'Imposta Municipale Propria (IMU) e sulla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e quindi ad eccezione delle sole norme riguardanti la Tassa sui rifiuti (TARI).

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/08/2020.

Rimarcato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta

eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

Visto in particolare l'art. 8, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come disposto all'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Rilevato che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che lo stesso MTR all'art. 1 definisce il PEF come Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del medesimo Allegato A, che prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Rilevato pertanto che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 rinviano ai criteri del comma 652, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "*chi inquina, paga*", il comune "*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*;

Dato quindi atto che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il Metodo impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del *range* tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Considerato ancora valido e vigente il principio secondo cui il Piano Economico finanziario redatto a norma del cd. METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n 443/2020, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Visto il “*Piano Economico Finanziario per l'anno 2020*” e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), Settore Territorio (gestione pulizia cestini territorio comunale), in sinergia con la società affidataria del servizio di igiene ambientale G.Eco Srl (gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade) integrato con i costi relativi alla gestione della piattaforma sovracomunale rendicontati e validati dal Comune di Colzate tutto validato secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA, dallo stesso Comune, in qualità di Ente Territorialmente competente per la Regione Lombardia;

Richiamata la Deliberazione di C.C. posta all'ordine del giorno della presente riunione con la quale è stato adottato il suddetto Piano Economico Finanziario 2020 che, in rispetto dell'articolo 3 del MTR, stima in € 365.181,00 (importo arrotondato) l'importo totale dei costi fissi e variabili da utilizzarsi per la determinazione delle tariffe 2020 da porre in capo agli utenti del servizio

Vista la “*Relazione per la determinazione delle tariffe TARI 2020*”, predisposta dall'Ufficio Tributi, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Rilevato che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

Atteso che Il Dipartimento delle Finanze in data 23.12.2019 ha dettato le “Linee guida interpretative” per l'anno 2020 concernenti l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Considerato che le Linee Guida hanno chiarito che: “*Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il*

complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Elaborato il calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Vertova, in base alle variabili riportate all'Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, suddivise in variabili di contesto, come la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli immobili, tenendo conto che il Cluster di appartenenza del Comune è il Cluster 15

Atteso che il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 256.27 cd. “valore intercetta”.

Verificato che dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Vertova risulta essere pari ad € 198,42 più basso rispetto al costo standard nazionale.

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Vertova dovrà coprire per l'anno 2020, attraverso l'applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 387.363,38 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all'inflazione programmata e al recupero di produttività per l'anno di riferimento, pari all'1,16 nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 205,86 (kg 1.881.657 anno 2018 osservatorio rifiuti / 387.363,38) valore sempre più basso del dato nazionale.

Rilevato che il costo riferibile alla parte fissa è determinato in euro 110.873,76 e quello della parte variabile in euro 276.489,62 e che a loro volta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D.);

Tenuto conto che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le suddette macrocategorie, l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi a raccomandare che la suddivisione avvenga “secondo criteri razionali”;

Considerato che, ai fini della ripartizione, si è intervenuti suddividendo entrambe le tipologie di costi sulla base delle superfici occupate dalle rispettive tipologie di utenze ed iscritte nella banca dati TARI alla data 09/09/2020;

Tenuto conto altresì che, nel determinare la quota fissa e quella variabile all'interno delle due macrocategorie, sono stati utilizzati i coefficienti presenti nell'allegato 1 del "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. 158/1999, nel rispetto dei criteri disciplinati dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 38 dell'art. 1 della L. 205/2017;

Dato atto che l'intera metodologia adottata per la definizione dei costi per l'anno 2020, nonché per la determinazione dei coefficienti presenti utilizzati, è descritta ed esplicitata all'interno della relazione accompagnatoria;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/08/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla gestione della Tari all'interno del quale è stato inserito l'art. 22 che recita quanto segue:

***Riduzione a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza
COVID 19***

(Art.1 comma 660 Legge 147/2013)

1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari alla parte variabile del tributo, calcolata in proporzione ai giorni di sospensione totale sulle tariffe che saranno approvate nell'anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 22, con esclusione delle categorie 7-9-11-18-19.

La riduzione sarà applicata avuto riguardo al codice ateco prevalente oggetto di sospensione, ai giorni di cessata attività obbligatoria previsti dal DPCM nonché alla categoria rifiuti DPR 158/99 risultante dalla banca dati delle denunce TARI già presentata dal contribuente.

2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso apposita richiesta presentata a pena di decadenza entro il 30 Settembre 2020 che attesti la regolarità con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti, i giorni di sospensione dell'attività (data inizio e data fine) il DPCM che ha obbligato la sospensione dell'attività. L'ufficio tributi mette a disposizione apposito modulo di richiesta.

3. *L'agevolazione tariffaria richiesta viene quantificata ed erogata nell'avviso di pagamento, con cadenza di pagamento relativa al mese di dicembre, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo del 100% della quota variabile della tariffa.*

4. *La somma a copertura di tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa ed è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

5. *Per il solo anno 2020 l'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni richieste dalle utenze non domestiche “*

Dato atto che, in attuazione del 4° comma dell'art. 22 del Regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della l. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, è determinata in presunti 10.000,00 ed è garantita mediante lo stanziamento di pari importo ad apposito capitolo di spesa istituito con opportuna variazione al Bilancio di Previsione

Richiamato l'art. 53, comma 16, della l. 388/2000, secondo cui gli enti locali approvano i regolamenti relativi alle entrate locali, nonché le tariffe ed aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se tale termine è successivo all'inizio dell'esercizio.

Preso atto che:

- a norma dell'art. 57 bis, comma 1, lett. b), del Decreto Fiscale n. 124/2019, come convertito con l. 157/2019, è stato introdotto un nuovo comma 683-bis all'art. 1 della l. 147/2017, secondo cui *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”,* in un momento in cui il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione era stato prorogato al 31 marzo 2020.
- successivamente, a seguito dell'emergenza COVID-19, il decreto “Cura Italia, n. 18/2020, con l'art. 107, comma 2, ha previsto sia il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020 al 31.05.2020, successivamente prorogato al 31.07.2020 dalla legge di conversione dello stesso, l. 127/2020, e nel contempo, al comma 4, il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, mentre l'approvazione del PEF al 31.12.2020.
- ancora dopo, il cd. “Decreto Rilancio”, D.L. 34/2020, conv. con legge n. 177 del 17.07.2020, ha abrogato il citato comma 683-bis dell'art. 1 della l. 147/2013, nonché il comma 4 dell'art. 107, riallineando di fatto i termini ordinari di approvazione del Regolamento e aliquote in materia di tributi comunali al termine per l'approvazione del bilancio, con scadenza al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel*

sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “*E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo*” e che, per effetto del Decreto Provinciale, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore II, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati negli allegati fogli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti -----

DELIBERA

1. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate, la tariffa di riferimento per l'anno 2020 secondo quanto indicato in premessa viene a definirsi nell'importo complessivo di € 387.363,38 al netto del tributo provinciale di cui al comma 666 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e compreso il costo delle riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 659 della l. 147/2013.
2. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, per l'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s. m. ed i., i coefficienti di calcolo, dettagliatamente esposti nell'Allegato B) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare per l'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s. m. ed i., in conformità al suddetto Piano Finanziario come integrato dall'Ufficio Tributi, le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI, come determinate negli importi di cui al prospetto, Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di dare atto che, in conformità a quanto dichiarato nelle premesse, le misure tariffarie sono state determinate secondo la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed in base a quanto indicato nel Regolamento Comunale TARI, con articolazione per le diverse categorie di utenza, domestiche e non domestiche;

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2bis del D.L. 193/2016, come introdotto in sede di conversione, dalla L. 225/2016, la riscossione del tributo avviene tramite modello F24, in quanto “il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore” e non può essere riscossa da terzi con successivo riversamento nelle casse comunali;

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

7. Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Bergamo pari al 5,00% ;

8. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile

Allegato A) – “Tassa sui rifiuti anno 2020 – Relazione determinazione tariffe”

Allegato B) – Coefficienti e Tariffe anno 2020

Vertova, li 23/09/2020

Il Responsabile del Settore II°

ROSSI LUCIANA MARIA / ArubaPEC S.p.A.
Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

Provincia di Bergamo

Via Roma, 12 - Tel. Uffici Amm.vi 035 711562 – Fax 035 720496 Cod.Fisc. e P. IVA 00238520167

Allegato alla Proposta N° 27 di deliberazione al Consiglio Comunale

SETTORE II°

OGGETTO : TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto ROSSI LUCIANA MARIA / ArubaPEC S.p.A., Responsabile del Settore II°, vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile come previsto dal'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, segue testo proposta oggetto di parere:

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti dell'Imposta Municipale Propria – IMU, del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso ancora che con decorrenza 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) è stata abolita ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27.12.2019 con la conseguente abrogazione, a norma del successivo comma 780, dell'art. 1 commi 639 e seguenti, limitatamente alle disposizioni sull'Imposta Municipale Propria (IMU) e sulla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e quindi ad eccezione delle sole norme riguardanti la Tassa sui rifiuti (TARI).

Visto il Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04/08/2020.

Rimarcato che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso

anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

Visto in particolare l'art. 8, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come disposto all'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Rilevato che detti costi, desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*, confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che lo stesso MTR all'art. 1 definisce il PEF come Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del medesimo Allegato A, che prevede con cadenza

annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Rilevato pertanto che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 rinviano ai criteri del comma 652, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "*chi inquina, paga*", il comune "*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*;

Dato quindi atto che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il Metodo impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del *range* tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Considerato ancora valido e vigente il principio secondo cui il Piano Economico finanziario redatto a norma del cd. METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n 443/2020, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Visto il “*Piano Economico Finanziario per l'anno 2020*” e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), Settore Territorio (gestione pulizia cestini territorio comunale), in sinergia con la società affidataria del servizio di igiene ambientale G.Eco Srl (gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade) integrato con i costi relativi alla gestione della piattaforma sovracomunale rendicontati e validati dal Comune di Colzate tutto validato secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA, dallo stesso Comune, in qualità di Ente Territorialmente competente per la Regione Lombardia;

Richiamata la Deliberazione di C.C. posta all'ordine del giorno della presente riunione con la quale è stato adottato il suddetto Piano Economico Finanziario 2020 che, in rispetto dell'articolo 3 del MTR, stima in € 365.181,00 (importo arrotondato) l'importo totale dei costi fissi e variabili da utilizzarsi per la determinazione delle tariffe 2020 da porre in capo agli utenti del servizio

Vista la “*Relazione per la determinazione delle tariffe TARI 2020*”, predisposta dall'Ufficio Tributi, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.

Rilevato che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

Atteso che Il Dipartimento delle Finanze in data 23.12.2019 ha dettato le “Linee guida interpretative” per l'anno 2020 concernenti l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Il nuovo Metodo prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie.

Considerato che le Linee Guida hanno chiarito che: “*Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta*

necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

Elaborato il calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Vertova, in base alle variabili riportate all'”Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani,” suddivise in variabili di contesto, come la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli immobili, tenendo conto che il Cluster di appartenenza del Comune è il Cluster 15

Atteso che il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 256.27 cd. “valore intercetta”.

Verificato che dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Vertova risulta essere pari ad € 198,42 più basso rispetto al costo standard nazionale.

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Vertova dovrà coprire per l'anno 2020, attraverso l'applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 387.363,38 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all'inflazione programmata e al recupero di produttività per l'anno di riferimento, pari all'1,16 nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 205,86 (kg 1.881.657 anno 2018 osservatorio rifiuti / 387.363,38) valore sempre più basso del dato nazionale.

Rilevato che il costo riferibile alla parte fissa è determinato in euro 110.873,76 e quello della parte variabile in euro 276.489,62 e che a loro volta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 gli stessi sono da suddividere tra le due macrocategorie di utenze domestiche (U.D.) e non domestiche (U.N.D);

Tenuto conto che per la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le suddette macrocategorie, l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, limitandosi a raccomandare che la suddivisione avvenga “secondo criteri razionali”;

Considerato che, ai fini della ripartizione, si è intervenuti suddividendo entrambe le tipologie di costi sulla base delle superfici occupate dalle rispettive tipologie di utenze ed iscritte nella banca dati TARI alla data 09/09/2020;

Tenuto conto altresì che, nel determinare la quota fissa e quella variabile all'interno delle due macrocategorie, sono stati utilizzati i coefficienti presenti nell'allegato 1 del “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 158/1999, nel rispetto dei criteri disciplinati dal comma 652 dell'art. 1 della L. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 38 dell'art. 1 della L. 205/2017;

Dato atto che l'intera metodologia adottata per la definizione dei costi per l'anno 2020, nonché per la determinazione dei coefficienti presenti utilizzati, è descritta ed esplicitata all'interno della relazione accompagnatoria;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/08/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla gestione della Tari all'interno del quale è stato inserito l'art. 22 che recita quanto segue:

***Riduzione a favore delle utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza
COVID 19***

(Art.1 comma 660 Legge 147/2013)

1. Per il solo anno 2020, in considerazione della eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione pari alla parte variabile del tributo, calcolata in proporzione ai giorni di sospensione totale sulle tariffe che saranno approvate nell'anno 2020, per le categorie di utenze non domestiche da 1 a 22, con esclusione delle categorie 7-9-11-18-19.

La riduzione sarà applicata avuto riguardo al codice ateco prevalente oggetto di sospensione, ai giorni di cessata attività obbligatoria previsti dal DPCM nonché alla categoria rifiuti DPR 158/99 risultante dalla banca dati delle denunce TARI già presentata dal contribuente.

2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 1 si provvede attraverso apposita richiesta presentata a pena di decadenza entro il 30 Settembre 2020 che attesti la regolarità con i pagamenti degli avvisi bonari TARI relativi agli anni precedenti, i giorni di sospensione dell'attività (data inizio e data fine) il DPCM che ha obbligato la sospensione dell'attività. L'ufficio tributi mette a disposizione apposito modulo di richiesta.

3. L'agevolazione tariffaria richiesta viene quantificata ed erogata nell'avviso di pagamento, con cadenza di pagamento relativa al mese di dicembre, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo del 100% della quota variabile della tariffa.

4. La somma a copertura di tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazioni di spesa ed è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

5. Per il solo anno 2020 l'agevolazione di cui al presente articolo è cumulabile con altre riduzioni e agevolazioni richieste dalle utenze non domestiche “

Dato atto che, in attuazione del 4° comma dell'art. 22 del Regolamento TARI e in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della l. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni, è determinata in presunti 10.000,00 ed è garantita mediante lo stanziamento di pari importo ad apposito capitolo di spesa istituito con opportuna variazione al Bilancio di Previsione

Richiamato l'art. 53, comma 16, della l. 388/2000, secondo cui gli enti locali approvano i regolamenti relativi alle entrate locali, nonché le tariffe ed aliquote dei tributi locali, entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se tale termine è successivo all'inizio dell'esercizio.

Preso atto che:

- a norma dell'art. 57 bis, comma 1, lett. b), del Decreto Fiscale n. 124/2019, come convertito con l. 157/2019, è stato introdotto un nuovo comma 683-bis all'art. 1 della l. 147/2017, secondo cui “*In considerazione della necessità di acquisire il piano*

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati", in un momento in cui il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione era stato prorogato al 31 marzo 2020.

- successivamente, a seguito dell'emergenza COVID-19, il decreto "Cura Italia, n. 18/2020, con l'art. 107, comma 2, ha previsto sia il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020 al 31.05.2020, successivamente prorogato al 31.07.2020 dalla legge di conversione dello stesso, l. 127/2020, e nel contempo, al comma 4, il differimento del termine per l'approvazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020, mentre l'approvazione del PEF al 31.12.2020.
- ancora dopo, il cd. "Decreto Rilancio", D.L. 34/2020, conv. con legge n. 177 del 17.07.2020, ha abrogato il citato comma 683-bis dell'art. 1 della l. 147/2013, nonché il comma 4 dell'art. 107, riallineando di fatto i termini ordinari di approvazione del Regolamento e aliquote in materia di tributi comunali al termine per l'approvazione del bilancio, con scadenza al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

Rammentato che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: *"E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo"* e che, per effetto del Decreto Provinciale, è confermata anche per l'anno 2020 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;

Visti:

- l'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi dal Responsabile del Settore II, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, riportati negli allegati fogli, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con voti -----

D E L I B E R A

1. Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente riportate, la tariffa di riferimento per l'anno 2020 secondo quanto indicato in premessa viene a definirsi nell'importo complessivo di € 387.363,38 al netto del

tributo provinciale di cui al comma 666 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e compreso il costo delle riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 659 della l. 147/2013.

2. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, per l'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s. m. ed i., i coefficienti di calcolo, dettagliatamente esposti nell'Allegato B) che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di approvare per l'anno 2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 388/2000 e s. m. ed i., in conformità al suddetto Piano Finanziario come integrato dall'Ufficio Tributi, le misure tariffarie di applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI, come determinate negli importi di cui al prospetto, Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. Di dare atto che, in conformità a quanto dichiarato nelle premesse, le misure tariffarie sono state determinate secondo la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ed i base a quanto indicato nel Regolamento Comunale TARI, con articolazione per le diverse categorie di utenza, domestiche e non domestiche;
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2bis del D.L. 193/2016, come introdotto in sede di conversione, dalla L. 225/2016, la riscossione del tributo avviene tramite modello F24, in quanto "il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore" e non può essere riscossa da terzi con successivo riversamento nelle casse comunali;
6. Di dare mandato al Responsabile del Settore Risorse Economico Finanziarie, di inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
7. Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Bergamo pari al 5,00% ;
8. Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione, immediatamente eseguibile

Allegato A) – “Tassa sui rifiuti anno 2020 – Relazione determinazione tariffe”

Allegato B) – Coefficienti e Tariffe anno 2020

Vertova, li 23/09/2020

Il Responsabile del Settore II°
ROSSI LUCIANA MARIA / ArubaPEC S.p.A.

Firmato digitalmente



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2020 – RELAZIONE DETERMINAZIONE TARIFFE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), articolata nelle sue componenti dell'Imposta Municipale Propria – IMU, del Tributo sui Servizi Indivisibili – TASI e della Tassa sui Rifiuti – TARI, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che la TARI è la componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Premesso ancora che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, abrogando le norme relative ad IMU e TASI lasciando vigenti le norme dedicate alla disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 651 dell'art. 1 della citata legge 147/2013, laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*

Visto in particolare l'art. 8, secondo cui ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, individuando i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa suddivisione ed attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche e non domestiche;

Dato atto che, come disposto all'allegato 1, punto 3, del D.P.R. 158/1999, i suddetti costi sono suddivisi in:

- costi fissi, relativi agli investimenti e relativi ammortamenti,
- costi variabili, rapportati alla quantità di rifiuti prodotta, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione

con l'indicazione puntuale delle differenti voci di costo che concorrono alla loro determinazione;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Rilevato che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

Verificato che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

Preso atto che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

Considerato che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

Rilevato che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

Atteso che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale è stato attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021", confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale, prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che lo stesso MTR all'art. 1 definisce il PEF come Piano Economico Finanziario elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999 dal gestore del servizio di gestione integrata dei RU, ai sensi delle disposizioni del medesimo Allegato A, che prevede con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa;



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Atteso ancora che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Rilevato pertanto che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 rinviano ai criteri del comma 652, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "*chi inquina, paga*", il comune "*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*;

Dato quindi atto che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il Metodo impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

Rilevato che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Verificato, altresì, che il metodo MTR prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Ribadito quindi ancora valido e vigente il principio secondo cui il Piano Economico finanziario redatto a norma del cd. METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n 443/2020, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Visto il “*Piano Economico Finanziario per l'anno 2020*” e relativi allegati, predisposto dal Comune, gestore per quanto di competenza (gestione tariffe e rapporto con gli utenti), Settore Territorio (gestione pulizia cestini territorio comunale), in sinergia con la società affidataria del servizio di igiene ambientale G.Eco Srl (gestione raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento RU, trattamento e recupero, spazzamento e lavaggio strade) integrato con i costi relativi alla gestione della piattaforma sovracomunale rendicontati e validati dal Comune di Colzate tutto validato secondo il metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA, dallo stesso Comune, in qualità di Ente Territorialmente competente per la Regione Lombardia;

Riassunte come sopra le norme ora richiamate, si desume quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo;

è pertanto ancora valido e vigente il principio secondo cui il Piano Economico finanziario redatto a norma del cd. METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021, di cui all'Allegato A alla Deliberazione ARERA n 443/2020, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

2. L'INDIVIDUAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

Il D.P.R. 158/1999 suddivide i costi afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, che devono essere coperti con la tariffa in due comparti: costi fissi (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani non specificamente correlate alla produzione di rifiuti da parte degli utenti) e costi variabili (costi relativi alle componenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani la cui entità è proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta e, conseguentemente, alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti urbani).

Ai costi, come definiti secondo l'MTR di cui al paragrafo precedente e costituenti il PEF come validato/adottato con apposita Deliberazione consiliare, devono essere sommate le riduzioni che, a norma di quanto stabilito in materia dalla l. 147/2013, possono essere previste e disciplinate nel



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Regolamento TARI e che, comportando in generale un minore introito da tariffa, come previsto dalle linee guida ministeriali, non possono e non devono essere controbilanciate da entrate diverse dai proventi del tributo, ma per assicurarne l'integrale copertura, il minor gettito, suddiviso in quote fisse e variabili, deve essere inserito tra i costi del piano economico finanziario.

I predetti costi di cui al punto precedente, vengono ripartiti quindi tra le tipologie di utenze domestiche e non domestiche, in base all'individuazione analitica di origine degli stessi.

Tutte queste voci concorrono alla commisurazione della base tariffaria con il sistema di calcolo ivi utilizzato.

Le prime operazioni da compiere consistono nella ripartizione dei costi tra fissi e variabili, secondo la classificazione operata Metodo Tariffario ARERA e sinteticamente riportate nelle tabelle sottostanti.

Il dettaglio dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti è sintetizzato nella successiva tabella.

Componenti di costo variabile	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	16.701,97
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	73.661,13
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR (al netto proventi $b(AR)$ e ricavi $b(1+\omega)AR_{CONAI}$)	298,48
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	95.106,86
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – $(1+\gamma)RC_{TV/r}$	19.679,48
Oneri relativi all'IVA indetraibile	15.767,71
Arrotondamento	2,00
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	221.217,63

Componenti di costo fisse	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	43.153,58
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	20.498,54
Costi generali di gestione - CGG	42.387,60
Costi d'uso del capitale - CK	7.164,95
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – $(1+\gamma)RC_{TF/r}$	20.616,85
Oneri relativi all'IVA indetraibile	12.055,24
Altri costi COal	54,92
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	145.931,68
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ - Costi massimi ammissibili	367.149,31



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Inflazione programmata 2020 - r_{pi_a}		1,7 %
Recupero di produttività per l'anno di riferimento - X_a		0,10 %
Parametro crescita annuale - β (attualizzazione)		1,6%
CF 2019		106.017,94
CF 2019 attualizzati		107.714,23
CV 2019		257.122,11
CV 2019 attualizzati		261.236,06
VALORE PEF 2020 compreso Delta		367.149,31
Trasferimento MIUR anno 2018		-1.969,32
Riduzione parte fissa utenze domestiche attualizzate- RFUD		3.511,59
Riduzione parte fissa utenze non domestiche attualizzate- RFUND		2.143,06
Riduzione parte variabile utenze domestiche attualizzate- RVUD		14.145,22
Riduzione parte variabile utenze non domestiche attualizzate- RVUND		2.383,53
TOTALE PEF CON RIDUZIONI		387.363,38
Tariffa di riferimento anno 2020 - ΣT_a € 387.363,38	TF - Totale costi fissi	€ 110.873,76
	TV - Totale costi variabili	€ 276.489,62

3. RISULTANZE FABBISOGNI STANDARD

A norma dell'art. 1, comma 653 della l. 147/2013, nella determinazione dei costi, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, al fine di adottare eventuali iniziative al fine di far convergere sul valore assunto come riferimento eventuali costi superiori non corrispondenti a livelli superiori di servizi.

Il Dipartimento delle Finanze in data 23.12.2019 ha quindi dettato le “Linee guida interpretative” per l’anno 2020 concernenti l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l’applicazione dei fabbisogni standard alla TARI. Il nuovo Metodo prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie.



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Le Linee Guida hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.*

Si è quindi proceduto all’elaborazione del calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Vertova, in base alle variabili riportate all’Allegato 3 - Componenti e variabili considerate nella stima dei fabbisogni standard del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.” Tali variabili sono suddivise in variabili di contesto, come la quota di raccolta differenziata, la distanza dagli impianti provinciali di gestione rifiuti, il costo della benzina, in variabili territoriali, relativi alla regione di appartenenza, alla vocazione turistica o al valore degli immobili, tenendo conto che il Cluster di appartenenza del Comune è il Cluster 15.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto tra il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti e le tonnellate dei rifiuti gestiti, laddove il costo standard del Comune di riferimento viene calcolato sulla base dello scostamento dei valori riferibili al comune rispetto al valore pari alla media nazionale, quantificato in € 256.27 cd. “valore intercetta”.

Si è quindi proceduto all’elaborazione del calcolo dei fabbisogni standard per il Comune di Vertova, in base alle variabili riportate all’Allegato 3.

Dal calcolo come sopra effettuato, il costo standard unitario del servizio di smaltimento rifiuti, espresso in euro per tonnellata, per il Comune di Vertova risulta essere pari ad € 198,42 più basso rispetto al costo standard nazionale.

Verificato che il costo complessivo che il Comune di Vertova dovrà coprire per l’anno 2020, attraverso l’applicazione della TARI, tenuto conto anche di quanto indicato al punto precedente, è quantificato in € 387.363,38 al netto dei ricavi conseguiti ed adeguato all’inflazione programmata e al recupero di produttività per l’anno di riferimento, pari all’1,16 nonché comprensivo del costo delle riduzioni, e che conseguentemente il costo effettivamente sostenuto dal Comune per tonnellata di rifiuto è pari ad € 205,86 (kg 1.881.657 anno 2018 osservatorio rifiuti / 387.363,38) valore sempre più basso del dato nazionale.

4. I CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Una volta individuata la ripartizione dei costi di cui al punto 2, è necessario procedere alla suddivisione degli stessi tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999), considerando che:

- le utenze domestiche sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari;



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

- le utenze non domestiche ricomprendono tutte le restanti utenze (rappresentano quindi una categoria residuale), in cui rientrano, come specifica l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 158/1999:
 - ▶ le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, compresi i banchi di mercato di beni durevoli e di beni alimentari;
 - ▶ le “comunità”, espressione da riferire alle “residenze collettive e simili, di cui al gruppo catastale P1 del D.P.R. n. 138 del 1998, corrispondente all'attuale gruppo catastale B1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme).

Come meglio si vedrà, all'interno di questa ripartizione di base delle utenze, sussistono ulteriori sotto articolazioni, in quanto per i comuni con una popolazione inferiori ai 5.000 abitanti:

- le utenze domestiche sono distinte in sei categorie in relazione al numero degli occupanti (Allegato 1, tab. 1b e 2, del D.P.R. 158/1999);
- le utenze non domestiche sono differenziate in relazione all'attività svolta, individuandosi 21 tipologie (Allegato 1, tab. 3b e 4b del D.P.R. 158/1999).

Per la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 non detta regole precise, a differenza di quanto previsto per la ripartizione tra costi fissi e variabili, limitandosi ad indicare che la suddivisione debba avvenire “secondo criteri razionali”.

Si è pertanto deciso di effettuare la ripartizione **sulla base delle superfici occupate**, quantificando il gettito derivante dalle utenze domestiche (UD) e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche (UND). L'incidenza della superficie delle due categorie di utenza alla data del 09/09/2020 – ai fini della ripartizione sopra descritta, era la seguente:

- 77,53% per le UD
- 22,47% per le UND

Tale metodologia, come già indicato precedentemente al punto 2, è stata integrata con l'imputazione puntuale delle voci di costo rappresentate dalle riduzioni tariffarie provenienti rispettivamente dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche.

Sulla base di tale percentuale di incidenza, tanto sulla parte fissa che variabile, sono quindi stati calcolati i seguenti costi attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche, riportati nella tabella seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctudf + Ctudv$	€ 299.948,43	<i>Ctudf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 84.531,63
		<i>Ctudv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 215.416,80



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tnd = Ctndf + Ctndv$	€ 87.414,96	<i>Ctndf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 26.342,14
		<i>Ctndv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 61.072,82

L'incidenza percentuale dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche sul totale dei costi risulta essere diversa rispetto alle percentuali relative alle superfici a seguito della minore incidenza delle riduzioni per le utenze domestiche rispetto ai costi totali; risulta pertanto essere pari a:

- 77,43 del ΣTd rispetto al totale costi
- 22,57 del ΣTnd rispetto al totale costi

4. LA RIPARTIZIONE TRA LE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENZA

La quadri-partizione derivante dalla suddivisione dei costi in fissi e variabili, poi ripartiti in utenze domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri evidenziati in precedenza, si traduce nel seguente prospetto di sintesi:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 299.948,43	% costi attribuibili utenze domestiche sul totale costi	77,43%	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche</i>	$Ctuf = \Sigma Td \times 28,18\%$	€ 84.531,63
				<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche</i>	$Ctuv = \Sigma Td \times 71,82\%$	€ 215.416,80
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 87.414,96	% costi attribuibili utenze non domestiche sul totale costi	22,57%	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche</i>	$Ctnf = \Sigma Tn \times 30,13\%$	€ 26.342,14
				<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche</i>	$Ctnv = \Sigma Tn \times 69,87\%$	€ 61.072,82

La diversa percentuale di incidenza dei costi fissi e variabili all'interno della stessa tipologia di categoria di utenza deriva anche in tal caso dall'imputazione puntuale delle riduzioni tariffarie.

Allo stesso modo:



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Costi fissi totali	$\Sigma Tf = Ctuf + Ctnf$ € 110.873,76	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma Tf \times 76,24\%$	€ 84.531,63
		Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze non domestiche	$Ctnf = \Sigma Tf \times 23,76\%$	€ 26.342,14
Costi variabili totali	$\Sigma Tv = Ctuv + Ctnv$ € 276.489,62	Ctuv - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche	$Ctuv = \Sigma Tv \times 77,91\%$	€ 215.416,80
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma Tv \times 22,09\%$	€ 61.072,82

4a. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita in relazione ai metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superficie di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti **Ka** presenti nello stesso D.P.R.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (**Kb**).

L'importo addebitato alla singola utenza domestica è pertanto dato dalla somma delle due quote come sopra determinate.

L'evidenziazione di entrambi tali coefficienti è demandata al punto successivo.

4a.1. INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il D.P.R. 158/1999 non pone possibilità di variazione, se non geografico/dimensionali (comuni fino e oltre 5 mila abitanti, ubicati al Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi), nell'applicazione del coefficiente **Ka**, relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente **Kb**.

Per quanto riguarda l'esercizio del potere di individuazione dei coefficienti, è opportuno richiamare la giurisprudenza consolidata (giova ricordare che il D.P.R. 158/1999 costituiva, precedentemente all'introduzione della TARES prima e della TARI poi, il riferimento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani cosiddetta TIA), efficacemente richiamata all'interno del capitolo 15 delle "Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe", per i quali viene sancito il criterio di ragionevolezza e di discrezionalità nell'ambito della loro scelta operata dall'Amministrazione Comunale.

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2020 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi alla parte variabile (**Kb**) ridotti al minimo di legge per tutte le classi di utenza domestica.



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

I relativi coefficienti, distinti secondo la classificazione basata sul numero degli occupanti, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto "COEFF. PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE".

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

n	Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30
Non residenti II case	0,98
Sup. Accessorie	0,84

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

n	Kb min	Kb max	Ps
1	0,60	1,00	min
2	1,40	1,80	min
3	1,80	2,30	min
4	2,20	3,00	min
5	2,90	3,60	min
6 o più	3,40	4,10	min
Non residenti II case	1,40	1,80	min
Sup. Accessorie	0,00	0,00	0%

4b. RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DEI COSTI FISSI E DEI COSTI VARIABILI TRA LE UTENZE NON DOMESTICHE

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (**Kc** per la parte fissa, e **Kd** per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R.

L'evidenziazione di tali coefficienti è demandata al punto successivo.



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

4b.1 INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI “K” PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158/1999 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. Per l'anno 2015, tuttavia, era stata data facoltà ai Comuni di discostarsi dai suddetti limiti al fine di evitare brusche variazioni nel passaggio al nuovo prelievo. Tale facoltà è stata rinnovata per gli anni successivi, compreso il 2020 fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019 come conv. con l. 157/2019.

Avvalendosi della facoltà appena sopra menzionata, sono stati confermati per l'anno in corso i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe 2019, rispettando i limiti di flessibilità del 50% concessi rispetto ai coefficienti minimi e massimi di cui al D.P.R. 158/1999.

I coefficienti così determinati, distinti secondo la classificazione basata sull'attività svolta dal soggetto passivo del tributo, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto e vengono di seguito riportati:

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

	Attività	Kc min.	Kc max.	Ps *	KC
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	min	0,320
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	max	0,800
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	max	0,630
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	max	0,430
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	max	1,330
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	max	0,910
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	min	0,950
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13	max	1,130
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58	max	0,580
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	max	1,110
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	max	1,520
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	maz	1,040
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	max	1,160
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	max	0,910
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	max	1,090
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	min/2	2,420
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	min/2	1,820
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	max	2,380
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	max	2,610
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	min/2	3,030
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	min	1,640
22	Superficie accessorie non domestiche	0,51	0,60	min	0,600



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

	Attività	Kd min.	Kd max.	Ps	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	min	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	max	6,550
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	max	5,200
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	max	3,550
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	max	10,930
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	max	7,490
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	min	7,820
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30	max	9,300
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78	max	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	max	9,120
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	max	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90	8,50	max	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	max	9,480
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	max	7,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	max	8,920
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	60,88	min /2	19,840
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	min/2	14,910
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	max	19,550
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	max	21,410
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72	85,60	min/2	24,860
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	max	13,450
22	Superficie accessorie non domestiche	4,20	4,90	max	4,900

4c. L'ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE

Il procedimento fin qui descritto porta, attraverso il percorso di calcolo stabilito dal D.P.R. 158/1999, alla quantificazione delle tariffe per ciascuna categoria di utenza domestica e non domestica, sia per quanto riguarda la parte fissa che relativamente alla parte variabile.

Il comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa rifiuti

Le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2020, ripartite tra categorie di utenze, saranno oggetto di approvazione del Consiglio Comunale nell'allegato prospetto e vengono di seguito riportate:



COMUNE DI VERTOVA

VIA ROMA 12

24029 VERTOVA

035 711 562

C.F. e P. IVA 00238520167

www.comune.vertova.bg.it – PEC: protocollo.vertova@pec.it

Utenze Domestiche

Tipologia	Quota Rifiuti	
	Quota fissa	Quota variabile
	€/mq	€/cad
Famiglie di 1 componente	0,234086	41,53
Famiglie di 2 componenti	0,273100	96,90
Famiglie di 3 componenti	0,300968	124,59
Famiglie di 4 componenti	0,323262	152,28
Famiglie di 5 componenti	0,345556	200,73
Famiglie di 6 o più componenti	0,362276	235,34
Non residenti o locali tenuti a disposizione - Il case	0,273100	96,90
Superfici domestiche accessorie	0,234086	0,000000

Utenze Non Domestiche

Cat	Tipologia	Quota Rifiuti	
		Quota fissa	Quota variabile
		€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10	0,23
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,25	0,58
3	Stabilimenti balneari	0,20	0,46
4	Esposizioni, autosaloni	0,14	0,32
5	Alberghi con ristorante	0,42	0,97
6	Alberghi senza ristorante	0,29	0,67
7	Case di cura e riposo	0,30	0,70
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,36	0,83
9	Banche ed istituti di credito	0,18	0,43
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,35	0,81
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,48	1,11
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,33	0,76
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,37	0,85
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,34	0,80
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,77	1,77
17	Bar, caffè, pasticceria	0,58	1,33
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,75	1,74
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,83	1,91
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,96	2,22
21	Discoteche, night club	0,52	1,20
22	Superficie accessorie non domestiche	0,19	0,44



COMUNE DI VERTOVA

Allegato B

Coefficienti e tariffe Tari anno 2020

Utenze domestiche

Le utenze domestiche sono suddivise in categorie previste dal Metodo Normalizzato.

I coefficienti impiegati nel calcolo della tariffa per Utenze Domestiche sono stati determinati tenendo conto di quanto previsto dall'art. 4 del DPR 158/99 e sono stati definiti come segue:

N° ab. Nucleo	Ka	Kb
1	0,84	0,60
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,20
5	1,24	2,90
6 o più	1,30	3,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,98	1,40
Superfici domestiche accessorie	0,84	0,00

Il coefficiente **Ka** è assegnato per legge a ciascun Comune in funzione della numerosità del nucleo familiare e le tariffe che ne derivano tenuto conto del piano finanziario approvato sono :

Utenze Domestiche		
Tipologia	Quota Rifiuti	
	Quota fissa	Quota variabile
	€/mq	€/cad
Famiglie di 1 componente	0,234086	41,53
Famiglie di 2 componenti	0,273100	96,90
Famiglie di 3 componenti	0,300968	124,59
Famiglie di 4 componenti	0,323262	152,28
Famiglie di 5 componenti	0,345556	200,73
Famiglie di 6 o più componenti	0,362276	235,34
Non residenti o locali tenuti a disposizione - Il case	0,273100	96,90
Superfici domestiche accessorie	0,234086	0,000000

Utenze non domestiche

Nell'elaborazione delle tariffe per le Utenze Non domestiche sono stati impiegati i coefficienti Kc (per determinare la parte fissa della tariffa) e Kd (per determinare la parte variabile della tariffa) del metodo normalizzato, applicando per le categorie di attività economica 16 – 17 e 20 il disposto di cui all'art. 2 comma 1 lett. e-bis Legge 68/2014 di conversione con modificazioni del D.L. 16/2014, all'art. 1 comma 27 Legge 208/2015, all'art. 1 comma 38 Legge 205/2017 e all'art. 1 comma 1093 Legge 145/2018 e dall'art.57 bis del DL 124/2019 come convertito con legge

157/2019 che hanno modificato l'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013 , tenendo conto delle specifiche situazioni presenti sul territorio e sono stati definiti come segue:

<i>n. Categ. Att. Econ.</i>	<i>Categoria di attività economica</i>	Kc applicato	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,800	6,550
3	Stabilimenti balneari	0,630	5,200
4	Esposizioni, autosaloni	0,430	3,550
5	Alberghi con ristorante	1,330	10,930
6	Alberghi senza ristorante	0,910	7,490
7	Case di cura e riposo	0,950	7,820
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,130	9,300
9	Banche ed istituti di credito	0,580	4,780
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,110	9,120
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,520	12,450
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,040	8,500
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,160	9,480
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,910	7,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,090	8,920
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,420	19,840
17	Bar, caffè, pasticceria	1,820	14,910
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,380	19,550
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,610	21,410
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,030	24,860
21	Discoteche, night club	1,640	13,450
22	Superficie accessorie non domestiche	0,600	4,900

Le tariffe che ne derivano tenuto conto del piano finanziario approvato sono:

Utenze Non Domestiche			
Cat	Tipologia	Quota Rifiuti	
		Quota fissa	Quota variabile
		€/mq	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10	0,23
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,25	0,58
3	Stabilimenti balneari	0,20	0,46
4	Esposizioni, autosaloni	0,14	0,32
5	Alberghi con ristorante	0,42	0,97
6	Alberghi senza ristorante	0,29	0,67
7	Case di cura e riposo	0,30	0,70
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,36	0,83
9	Banche ed istituti di credito	0,18	0,43
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,35	0,81
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,48	1,11
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,33	0,76
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,37	0,85
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,29	0,67
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,34	0,80
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,77	1,77
17	Bar, caffè, pasticceria	0,58	1,33
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,75	1,74
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,83	1,91
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,96	2,22
21	Discoteche, night club	0,52	1,20
22	Superficie accessorie non domestiche	0,19	0,44